

Circolare Ministeriale 22 Novembre 2000, n. 261

Prot.n. 10893/B/1/A

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - candidati esterni - a.s. 2000/2001

Com'è noto il comma 11 dell'art.3 del Regolamento - emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 - fissa al 30 novembre il termine di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni. Con l'approssimarsi di tale scadenza si impartiscono le seguenti indicazioni e istruzioni di carattere generale, rinviando all'emananda Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato la regolamentazione di altri specifici aspetti e profili della materia.

1. Requisiti di ammissione

1.1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal citato articolo 3, coloro che:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno 2001 e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno 2001; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
- cessino la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2001.

1.2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno 2001 e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
- siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno 2001; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto al punto 3 del presente paragrafo;
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
- cessino la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2001.

1.3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del paragrafo 1, punto 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente circolare e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.

1.4. I candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico commerciale possono sostenere le prove unicamente per gli indirizzi "Giuridico-economico-aziendale" (nuovo ordinamento) e "Programmatori". I candidati per il suddetto indirizzo di nuovo ordinamento, se in possesso di promozione od idoneità a classe terminale di indirizzo di precedente ordinamento ("Amministrativo", "Mercantile", "Commercio con l'estero", ed "Amministrazione industriale") non sono tenuti a sostenere esame preliminare; se in possesso di idoneità o promozione a classe non terminale sostengono, invece, esame preliminare nella specie dell'esame di idoneità e non anche dell'esame integrativo".

1.5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto Magistrale, di Istituto Tecnico per le Attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di Istituto tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano, rispettivamente, frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato. La mancata frequenza dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma, prevista dall'art.13 del citato Regolamento. In particolare, per i candidati esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali - indirizzo dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di psicologia e pedagogia è consentita solo con riferimento al segno formativo proprio della classe terminale. Per i candidati, quindi, che sostengono esami preliminari, ai pari di quelli che sostengono esami di idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro superamento costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha nel tirocinio una parte integrante della corrispondente materia.

1.6. I candidati esterni non sono ammessi a sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali di "Progetto Sirio" dell'Istruzione Tecnica. I candidati medesimi, che siano stati ammessi alla classe terminale di un corso del citato progetto, sostengono direttamente l'esame di Stato per il corso di ordinamento corrispondente. Gli stessi, se ammessi a classe precedente l'ultima di un corso del medesimo progetto, sostengono l'esame preliminare nella specie dell'esame di idoneità e non anche delle prove integrative.

1.7. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare previsto dal comma 5 dell'art.3 del citato Regolamento.

1.8. I candidati provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal paragrafo 1 punto 1, lettere a), c), d), e dal paragrafo 1 punto 2 lettera c), previo superamento dell'esame preliminare previsto dal comma 5 dell'art.3 del citato Regolamento. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo 1, punto 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

1.9. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

1.10. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

1.11. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.

2. Sedi degli esami

2.1. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:

- civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano;
- civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
- istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
- liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia Mestre;
- liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo;

2.2. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di Stato per Dirigenti di comunità presso gli ITAS sono impartite specifiche disposizioni al paragrafo 4.

2.3. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 403/98.

2.4. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 403/98 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenni, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà genitoriale.

2.5. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

- abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5a classe;
 - chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M. 31.7.1973;
 - chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreché abbiano conseguito la promozione alla 5a classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti ordini.
- 2.6. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
- 2.7. Il Dirigente Scolastico trasmette al Provveditore agli Studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, punti 2 e 4.
- 2.8. Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, l'istituto o gli istituti interessati (fatta eccezione per gli ITAS per i quali al successivo paragrafo 4 sono impartite disposizioni specifiche) provvedono a trasmettere al Provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività dei rispettivi istituti, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni.
- 2.9. Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 2 punto 8, il Provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue:

- assegna, d'intesa con i Dirigenti Scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
- qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad altro o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti Provveditori agli Studi.

2.10. Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 2 punto 9 lettere a) e b), il Provveditore agli Studi dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:

- il Provveditore agli studi dà luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni;
 - i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.5, comma 2, del Regolamento;
 - i commissari interni sono designati dal Dirigente Scolastico dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni vigenti relative ai criteri e alle modalità di nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri Dirigenti Scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo Dirigente Scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato.
- 2.11. Nei casi previsti al paragrafo 2 punti 7, 8, 9 e 10 il Provveditore agli Studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.
- 2.12. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli esami, possibilmente allo stesso istituto statale.
- 2.13. I Provveditori agli Studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
- 2.14. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Provveditore agli Studi della provincia al quale è presentata la domanda di ammissione agli esami.
- 2.15. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

3. Presentazione delle domande

3.1. I candidati esterni devono presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 2000 previsto dal Regolamento. La domanda deve essere corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui al paragrafo 1. La domanda deve essere corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni agli esami di Dirigenti di comunità presso gli ITAS valgono le disposizioni di cui al paragrafo 4.

3.2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui al punto 1.3 e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non oltre il 31.5.2001.

3.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2 punto 1 le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.

3.4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli Studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che giustifichino il ritardo e sempreché siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2001 previsto dal Regolamento. I Provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui gli stessi sono stati assegnati.

3.5. Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.

3.6. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui al punto 1 è di competenza del Dirigente Scolastico dell'istituto sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente Scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la documentazione e segnala alla competente commissione di esami preliminari ed esami di Stato ogni eventuale, ulteriore irregolarità.

3.7. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del Direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero della Giustizia. In tale caso il Provveditore agli studi potrà prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2000. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

4. Candidati esterni agli esami di Dirigenti di comunità presso gli ITAS
Per candidati esigenze di carattere organizzativo e operativo, ai quali per gli esami del corrente anno scolastico relativi a tale corso di studi, le disposizioni dettate con la C.M. n.280 del 19-11-1999.

4.1. Presentazione delle domande

Gli interessati, entro il termine stabilito del 30 novembre, presentano domanda ad un solo istituto statale ubicato nella propria provincia di residenza (per i candidati minorenni, alla data di presentazione della domanda, il riferimento è al luogo di residenza anagrafica della famiglia, da comprovare con apposita dichiarazione sottoscritta resa da uno dei genitori; per i maggiorenni, alla medesima data, il riferimento è al proprio luogo di residenza anagrafica, comprovata personalmente nelle medesime forme). Tale istituto è da identificare:

- se esistente, in un ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), anche se privo di classi terminali;
- in subordine, in un ITAS privo dello specifico indirizzo, sempreché risulti ivi attivato altro corso di ordinamento (Indirizzo generale e/o Economico-dietiste), anche se privo di classi terminali;
- in subordine ancora, in altro istituto, anche di diverso ordine scolastico ed anche se non impegnato in esami di Stato, individuato e fatto conoscere agli interessati dai Provveditori agli studi, come indicato al punto 2 del presente paragrafo.

In ciascuna provincia l'istituto di presentazione è unico. Le domande presentate fuori dalla provincia di residenza vengono subito trasmesse al competente istituto, quale indicato, a richiesta, dai Provveditori agli studi delle province di residenza, informandone gli interessati. Resta fermo che la sede di esame è comunicata agli interessati dal Provveditore agli studi nei seguenti casi:

- per i candidati non residenti in Italia (domande presentate al Provveditorato);
- per le domande tardive (dopo il 30 novembre ed entro il 31 gennaio) e per quelle presentate entro il 20 marzo da candidati interni ritirati prima del 15 marzo (domande presentate al Provveditorato della provincia di residenza anagrafica);
- per le domande di trasferimento di candidati da altra provincia per mutamento della residenza anagrafica (domande presentate all'istituto di destinatario della domanda iniziale e da questo trasmesse al Provveditorato di nuova residenza);
- per i candidati detenuti (domanda presentata al Provveditorato).

4.2. Individuazione a livello provinciale dell'istituto sede d'esame diverso da ITAS
L'individuazione, da parte dei Provveditori agli studi, dell'istituto di presentazione o assegnazione delle domande diverso da un ITAS con indirizzi di ordinamento viene operata in base:

- alla più elevata coincidenza di classi di concorso presenti nell'indirizzo di cui trattasi e negli indirizzi attivati nell'istituto sede d'esame;
 - alla maggiore disponibilità di docenti delle classi di concorso richieste, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto o di altri in ambito comunale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e di Stato;
 - alla maggiore disponibilità di personale di segreteria, alla materiale capienza dei locali e disponibilità di attrezzature, in particolare per le prove pratiche;
 - alla ricettività alberghiera del comune sede dell'istituto (per i candidati provenienti da altro comune).
- Tutti gli istituti, indipendentemente dalla tipologia dei corsi ivi attivati (ordinamento e/o sperimentali) e dall'ordine scolastico (es. istituto magistrale), possono essere sede d'esame.

4.3. Casi, modalità e criteri di redistribuzione ed assegnazione
I Dirigenti Scolastici, previa ricognizione del numero di domande acquisite, verificano, d'intesa con i Provveditori agli studi, la possibilità di formare, in ciascun istituto, tre commissioni apposite di soli candidati esterni per esami preliminari o multipli di tre, con un numero, di norma, di 30 candidati per commissione (ogni tre commissioni vengono configurate due "classi"/commissioni di esame di Stato per coloro che superano l'esame preliminare e per coloro che non vi sono tenuti). Nei soli istituti con lo specifico indirizzo tale ricognizione è preceduta dall'assegnazione dei candidati alle classi terminali, con precedenza per coloro che sono già in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe.

Ove non sia possibile, per numero insufficiente di candidati, costituire le dette tre commissioni, ovvero vi siano resti che non consentono di formarne ulteriori tre, i candidati interessati vengono assegnati, di intesa con i Provveditori delle province limitrofe ovvero con quelli delle province della medesima regione, ad altro/i istituto/i fre quelli già individuati quali sede d'esame, dando la precedenza, se esistenti ed ove possibile, a quelli con lo specifico indirizzo ovvero ad altri ITAS con corsi di ordinamento. Ove l'istituto non sia in grado di accogliere tutti i candidati e le relative commissioni (multipli di tre), gli stessi vengono preferibilmente assegnati ad altro istituto della provincia e prioritariamente, se esistente, ad altro ITAS con corsi di ordinamento.

Per la individuazione delle domande eccedenti il presidente tiene conto del loro ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto, fatta salva la detta precedenza nell'assegnazione alle classi terminali. Gli istituti cedenti, trasferendo le domande a quelli di definitiva assegnazione, ne informano gli interessati.

4.4. Versamento documenti

I candidati che presentano la domanda direttamente presso l'istituto scolastico allegano alla stessa la ricevuta relativa al versamento, nella misura dovuta, del contributo richiesto. In caso di successiva destinazione a diversa sede d'esame, il contributo versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore. Coloro che presentano la domanda stessa al Provveditorato agli studi effettuano e documentano il versamento all'istituto successivamente alla definizione della loro sede d'esame. Resta fermo che il versamento della tassa erariale deve essere effettuato e documentato in uno con la presentazione della domanda.

4.5. Programma d'esame

Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi e i contenuti delle prove d'esame è costituito dall'attività didattica delle classi e, in particolare, dal documento del 15 maggio 1995. Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite, (in tale evenienza la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico).

Per i candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo specifico indirizzo il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito Internet: www.istruzione.it area tematica: esami di Stato - quadro normativo 1999/2000).

4.6. Diplomi e certificazioni

Per i candidati esterni che non sostengono l'esame di Stato presso un ITAS, i Presidenti di commissione, nel rilasciare i diplomi e le certificazioni di cui al D.M. n. 243 del 26 ottobre 2000 apporranno, accanto alla denominazione dell'istituto, la seguente specifica: "Solo sede d'esame".

ALLEGATO A

Schema della dichiarazione di lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione professionale.

dichiarazione

..i. sottoscritt.....

titolare-legale rappresentante (1) della ditta domiciliata in iscritta alla Camera di commercio di n

Dichiara

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso.....

con la qualifica di per il periodo dal.....al.....
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo:

.....

Data Firma

2) I sottoscritt.....nat aresidente in
dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver effettuato esperienze di formazione professionale presso per il periodo dalal
Tale formazione ha riguardato la seguente attività.....

Data Firma

ALLEGATO B

Schema della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei candidati esterni agli esami di stato negli istituti professionali per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni

I sottoscritt nat a il, residente in.....

dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, di aver svolto attività lavorativa presso.....

con la qualifica di per il periodo dal.....al.....
In tale periodo il sottoscritto ha svolto le seguenti attività e mansioni, a carattere non esclusivamente esecutivo:

.....



LE F&S Counter